



CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei magistrati:

dott. Giuseppe Ondeì
dott.ssa Manuela Cortelloni
dott.ssa Cristina Ravera

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1150-1/25**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 giugno 2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Il Collegio Arbitrale, con lodo sottoscritto in data 11 febbraio 2025, decidendo sull'impugnazione, proposta da *Pt_1* e *Parte_2* - della delibera assembleare della predetta società del 26 aprile 2023, nella quale era stata proclamata "*non approvata*" la proposta di scioglimento volontario della società:

- ha rigettato l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale della società convenuta, *Parte_2* stante la nomina, in sede arbitrale, di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 80 c.p.c.;

- ha accertato e dichiarato l'invalidità dell'impugnata delibera assembleare, per contrarietà allo Statuto (art. 12.5 dello Statuto) e, in accoglimento della domanda delle attrici ha accertato e dichiarato l'approvazione della delibera positiva di scioglimento volontario della società *ex art.* 2484 comma 1 n. 6 c.c. (di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 26 aprile 2023);

- ha rigettato la domanda delle attrici di ordinare a *Parte_2* la convocazione di una nuova assemblea per la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno dell'assemblea soci del 26 aprile 2023 relativi alle delibere consequenziali all'approvazione della delibera di scioglimento della società;

- ha rigettato la domanda del socio intervenuto, *Persona_1* di annullamento della delibera positiva, per abuso della maggioranza;

- ha compensato le spese di lite e ha posto le spese di arbitrato a carico delle parti (attrici *Pt_1* e *Parte_2* convenuta *Pt_2* e intervenuto *Persona_1* nella misura di 1/3 ciascuna.

2. *Persona_1* ha impugnato il lodo arbitrale sulla base dei seguenti motivi:

I) Difetto di rappresentanza di **Parte_2** con conseguente nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere gli Arbitri privato **Pt_2** del legittimo rappresentante (**Persona_1**) e nominato il curatore speciale, ai sensi dell'art. 80 c.p.c., al fuori dei poteri loro attribuiti, essendo il relativo potere attribuito all'autorità giudiziaria, con conseguente violazione del contraddittorio, non essendo la società stata messa nelle condizioni di partecipare al processo;

II) Violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c., per avere gli Arbitri rigettato la domanda di annullamento della delibera positiva di scioglimento della società, sulla base di una decisione a "*sorpresa*", fondata su un principio giurisprudenziale – di esclusione dell'abuso di maggioranza in presenza di maggioranze "accidentali" – non discusso nel corso del procedimento arbitrale e caratterizzato da un accertamento misto di fatto e di diritto su cui le parti non avevano interloquito;

III) Erronea interpretazione dell'art. 2468 comma 4 c.c., ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c., per avere gli Arbitri ristretto la regola dell'unanimità alle sole modifiche "dirette" dei diritti particolari del socio, con esclusione di quelle "indirette" e per avere fondato la decisione su una pronuncia (Trib. Milano 6 giugno 2024 n. 5786) relativa ad una diversa fattispecie non sovrapponibile a quella di specie;

IV) Violazione dei principi giurisprudenziali in tema di abuso della maggioranza e del diritto di voto, per avere gli Arbitri preteso la sussistenza – e la conseguente dimostrazione - dell'*animus nocendi* in capo a tutti soci concorrenti alla formazione della maggioranza, così imponendo una *probatio diabolica* e quindi, di fatto, neutralizzando la tutela del socio di minoranza.

3. Con istanza depositata in data 30 aprile 2026, **Persona_1 premesso che:**

-a seguito della pronuncia del lodo, le sorelle **Pt_1** e **Parte_2** avevano posto in essere una strategia "*complementare e più insidiosa*" allo scioglimento volontario della società, consistita:

a) nella sistematica diserzione delle assemblee del 28 giugno 2024 e del 26-30 giugno 2025, convocate per l'approvazione dei bilanci di esercizio;

b) nella presentazione, in data 4 settembre 2025, di un ricorso *ex art.* 2485 comma 2 c.c., per l'accertamento dello scioglimento della società, con nomina del liquidatore, ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale (con decreto del 5-7 gennaio 2026);

c) nella proposizione del reclamo avverso il predetto decreto del Tribunale, reclamo dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello, con ordinanza del 28 aprile 2026;

d) nella sollecitazione, con ricorso del 23 gennaio 2026, al Registro delle Imprese di Milano a procedere all'iscrizione del dispositivo del lodo, cui aveva fatto seguito, in data 18 marzo 2026, dopo un'interlocuzione con il Conservatore del Registro delle Imprese, la richiesta di Sprig di iscrizione di detto dispositivo, con attestazione della mancata omologazione e della pendenza del giudizio di impugnazione del lodo;

- in data 8 aprile 2026, l'Ufficio del Registro delle Imprese aveva chiesto l'integrazione della pratica per procedere all'iscrizione dell'intervenuto scioglimento

della società e, a seguito di interlocuzione con la società, con comunicazione del 27 aprile 2026, aveva assegnato un “*termine di dieci giorni*” per ottemperare all’invito, pena l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 40 D.L. n. 76/2020; ciò in quanto, l’Ufficio del Registro delle Imprese riteneva efficace il lodo, anche se impugnato, salvo “*ordinanza di sospensione degli effetti*”;

tutto ciò premesso, *Persona_1* ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia del lodo, ai sensi dell’art. 830 comma 4 c.p.c., deducendo:

-che il lodo conteneva una pronuncia di natura costitutiva (annullamento della delibera negativa) e una dichiarativa (accertamento della formazione della delibera positiva di scioglimento volontario della società) inidonee ad essere provvisoriamente eseguite, di guisa che esso era inidoneo a produrre effetti prima del passaggio in giudicato: sotto questo profilo, l’istanza di sospensiva era finalizzata esclusivamente a prevenire l’iscrizione (costitutiva) nel Registro delle Imprese in presenza di un titolo inidoneo a produrre i propri effetti; tanto più in considerazione del fatto che, in caso di iscrizione, l’eventuale successiva caducazione del lodo non sarebbe stata sufficiente a rimuovere le gravi conseguenze di tale iscrizione;

-sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la fondatezza dei motivi di impugnazione del lodo;

-sotto il profilo del *periculum in mora*, che l’iscrizione d’ufficio del lodo nel Registro delle Imprese produrrebbe, ai sensi dell’art. 2484 comma 3 c.c., l’effetto costitutivo dello scioglimento della società, con conseguenze pregiudizievoli di eccezionale gravità e impossibilità di reintegrazione in forma specifica in caso di accoglimento dell’impugnazione del lodo; segnatamente:

. l’apertura della liquidazione della *holding* di controllo del *CP_1* *leader* mondiale nel settore della forgiatura (con 1.400 dipendenti e un fatturato annuo consolidato di oltre 500 milioni di Euro), con un immediato deprezzamento del valore del complesso aziendale, in pregiudizio del patrimonio di tutti i soci (stimato in un importo compreso fra 70 a 100 milioni di Euro, come da perizia in atti);

. la caducazione dei diritti particolari del socio *Persona_1*

. l’inidoneità del reclamo innanzi al Giudice del Registro avverso l’iscrizione d’ufficio minacciata dal Registro delle Imprese a scongiurare il pericolo di cui sopra;

-sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti interessi, la prevalenza del proprio interesse a non subire gli effetti irreversibili di un lodo non ancora definitivo rispetto agli interessi delle sorelle *Pt_1* e *Parte_2* a conseguire senza indugio i risultati della pronuncia arbitrale (risultati posticipati, stante la natura costitutiva e dichiarativa della pronuncia arbitrale, al passaggio in giudicato del lodo) come riconosciuto dal Tribunale (decreto del 7 gennaio 2026) e dalla Corte d’Appello (ordinanza del 28 aprile 2026).

4. Con decreto del 4 maggio 2026, è stata disposta *inaudita altera parte* la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo.

5. *Parte_2* e *Parte_3* hanno depositato memoria difensiva, nella quale hanno dedotto:

-l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avversaria, in quanto:

a) stando alla prospettazione difensiva di *Persona_1* il lodo, le cui statuizioni avevano natura in parte costitutiva e in parte dichiarativa, era inidoneo a produrre effetti prima del passaggio in giudicato, con la conseguenza che non era suscettibile di sospensione (v. Appello Firenze, 9.3.2023; Appello Bari 9.10.2023; Appello Catania 27.2.2025);

b) l'abuso del processo da parte di *Persona_1* in quanto:

. egli aveva utilizzato lo strumento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo per far valere profili per i quali è previsto lo strumento del reclamo al Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 comma 7 D.L. 76/2020: sotto questo profilo, l'istanza avversaria era rivolta ad un giudice funzionalmente incompetente (la Corte d'Appello in luogo del Giudice del Registro Imprese), con conseguente necessità di revoca del decreto di sospensione pronunciato *inaudita altera parte*;

. l'istanza era stata presentata da *Persona_1* quale socio di *Pt_2*, utilizzando la corrispondenza intercorsa fra la società e il Registro delle Imprese, corrispondenza di cui lo stesso *Per_1* è venuto a conoscenza in qualità di amministratore di *Pt_2*;

. egli aveva utilizzato lo strumento processuale in parola per reiterare accuse infamanti nei confronti delle sorelle;

-l'infondatezza delle deduzioni avversarie di una strategia "*complementare e più insidiosa*" dello scioglimento volontario, in quanto:

.l'astensione dalla partecipazione alle assemblee di approvazione dei bilanci di esercizio 2023 e 2024 è stata dettata dall'intento di minimizzare i rischi del ripetersi di condotte *contra legem* in sede di proclamazione dei risultati, tenuto conto del loro dissenso ai predetti bilanci;

. *Persona_1* si era rifiutato di procedere agli adempimenti a suo carico quale amministratore unico di *Pt_2* a seguito della pronuncia del lodo e, al contrario, aveva introdotto, a nome di *Pt_2*, un altro procedimento arbitrale (allo stato pendente);

.il ricorso al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2485 comma 2 c.c. e 2487 comma 2 c.c., si era reso necessario alla luce sia della delibera di approvazione dello scioglimento volontario di *Pt_2* assunta dall'assemblea del 26 aprile 2023, la cui validità è stata confermata dal lodo sia della continua inattività dell'assemblea attestata dalla mancata approvazione dei bilanci degli esercizi 2023 e 2024 sia dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea sia, infine, dal reiterato e dichiarato rifiuto di *Persona_1* di adempiere ai doveri posti a suo carico in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali;

.è applicabile, al caso di specie, l'art. 838-ter comma 5 c.c. indipendentemente dal passaggio in giudicato del lodo;

- l'assenza del *periculum in mora*, atteso che:

.il *periculum* si era già verificato con la pubblicazione nel Registro Imprese del dispositivo del lodo – avvenuta su iniziativa dello stesso *Persona_1* – con il corollario che la presente istanza di sospensione costituisce violazione del divieto di *venire contra factum proprium*;

.la mancata approvazione dei bilanci di esercizio 2023 e 2024 non aveva impedito al *CP_1* di continuare la propria operatività, come documentato dal bilancio consolidato per l'esercizio 2024;

. la perizia di parte era priva di valenza probatoria e, in ogni caso, si fondava sull'ipotesi, apodittica e indimostrata, di una “*vendita forzata*”;

. le dedotte conseguenze negative (stimate in un importo compreso fra 70 e 100 milioni di Euro) della pubblicità sul Registro delle Imprese non erano credibili, considerata la titolarità da parte delle stesse *Parte_2* e *Parte_3* di una partecipazione complessiva pari ai due terzi del capitale sociale di *Pt_2* ;

-l'insussistenza del *fumus boni iuris*, in quanto:

.il primo motivo di impugnazione del lodo era inammissibile, avendo *Persona_1* eccepito tardivamente, nel procedimento arbitrale, l'asserita assenza del potere degli Arbitri di procedere alla nomina del curatore speciale e, al contempo, non avendo lo stesso *Per_1* riproposto l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, così rinunciando alla stessa;

in ogni caso, tale motivo era infondato nel merito, stanti la sussistenza del conflitto di interessi e il potere degli Arbitri di procedere alla nomina del curatore speciale, ferma restando, in ogni caso, l'assenza di violazioni del contraddittorio;

. il secondo motivo di impugnazione era infondato, venendo in rilievo una questione di mero diritto, per la quale non era necessaria la preventiva sottoposizione al contraddittorio delle parti;

. il terzo motivo di impugnazione era infondato, in quanto il Collegio Arbitrale aveva aderito all'orientamento maggioritario in dottrina e la pronuncia del Tribunale di Milano – citata nel lodo – era stata correttamente interpretata;

.il quarto motivo era infondato, avendo il Collegio Arbitrale escluso la sussistenza dell'abuso da parte di *Pt_1* e *Parte_2*

6. *Parte_2* ha depositato memoria difensiva, nella quale ha dedotto:

-l'inidoneità del lodo a produrre effetti sostanziali, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello scioglimento della società nel Registro delle Imprese;

- la natura di pronuncia di accertamento del capo del lodo che aveva dichiarato lo scioglimento di *Pt_2* , con conseguente produzione dei relativi effetti al momento del passaggio in giudicato (artt. 824-*bis* c.p.c. e 2909 c.c.), con la precisazione che l'art. 830, comma 4 c.p.c. invocato dal Conservatore, non riguarda tanto gli effetti sostanziali della decisione arbitrale quanto, piuttosto, la sua efficacia esecutiva;

-l'inidoneità dell'accertamento di intervenuto scioglimento della società alla produzione di effetti prima del passaggio del lodo in giudicato, con il corollario della

non necessità, di per sé, della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo; in via subordinata, l'opportunità della sospensione, considerato che, qualora il Conservatore continuasse a ritenere applicabile l'art. 830, co. 4, c.p.c. e, quindi, iscrivesse d'ufficio lo scioglimento, *Pt_2* sarebbe esposta al rischio di pregiudizi potenzialmente irreversibili: le conseguenze dell'intervenuta iscrizione dello scioglimento non potrebbero essere integralmente rimosse per effetto della cancellazione dell'iscrizione dello scioglimento ex art. 2191 c.c., atteso che tale cancellazione non può pregiudicare «i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca» (art. 742 c.p.c.) né può ledere i terzi che, senza colpa, abbiano fatto affidamento sullo scioglimento iscritto nel registro delle imprese.

7. Ritiene la Corte che l'istanza di sospensione della esecutività del lodo non possa trovare accoglimento.

La statuizione di accertamento e declaratoria di approvazione della delibera positiva di scioglimento volontario della società ex art. 2484 comma 1 n. 6 c.c. contenuta nel lodo e oggetto della richiesta di sospensiva ha natura di accertamento mero, in relazione alla quale non è ammissibile la sospensione dell'esecutività, ai sensi dell'art. 830 comma 4 c.p.c.

Invero, la sospensione dell'esecutività del lodo, prevista all'art. 830 comma 4 c.p.c. al ricorrere di "gravi motivi", presuppone – analogamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze, disciplinata agli artt. 282 e 283 c.p.c. – l'idoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione: sotto questo profilo, è suscettibile di sospensione il lodo che sia idoneo ad essere posto in esecuzione (cfr. sul tema Appello Catania, ord. 27.2.2025).

La Suprema Corte ha precisato, in più occasioni, che l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza - atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata - che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "*decisum*" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (cfr. Cass. Civ., n. 4007/2018; Cass. Civ., n. 7369/2009; Cass. Civ., n. 9236/2000; v. anche Cass. Civ., n. 7369/2009 secondo cui le sentenze di accertamento - così come quelle costitutive - non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile).

Dal che ne discende l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del lodo relativamente alla statuizione di accertamento e declaratoria di approvazione della

delibera positiva di scioglimento volontario della società, trattandosi di statuizione avente natura di mero accertamento.

Ogni deduzione in ordine alla prospettata iscrizione dell'intervenuto scioglimento della società nel Registro delle Imprese, su iniziativa del Conservatore, è estranea alla presente inhibitoria e potrà essere fatta valere nell'ambito del procedimento di impugnazione della determina del Conservatore innanzi al Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020.

All'inammissibilità dell'istanza consegue, ai sensi dell'art. 351 comma 3 c.p.c., la revoca del provvedimento emanato dal Presidente di Sezione con il decreto in data 4 maggio 2026.

P.Q.M.

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo proposta da Persona_1 con il ricorso depositato in data 30 aprile 2026;
- 2) revoca il provvedimento emanato dal Presidente di Sezione con il decreto *inaudita altera parte* in data 4 maggio 2026.

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026

Il Consigliere est.
Cristina Ravera

Il Presidente
Giuseppe Ondeì